

Il Presidente

Omissis

Fasc. ANAC n. 3058/2025

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere in merito agli obblighi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (rif. prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) – *Riscontro*.

Con la nota in oggetto, con la quale è stato chiesto un chiarimento in ordine agli obblighi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, con riferimento alle figure di Segretari a scavalco, Segretari incaricati dalla Prefettura e Vice Segretari nominati tra i dipendenti dei piccoli Comuni senza/con convenzione, si rappresenta quanto segue.

La questione sottoposta attiene agli obblighi di pubblicazione che il decreto trasparenza prevede per i titolari di incarichi dirigenziali *"a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"*, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Infatti, giova premettere che l'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 annovera la figura del Segretario comunale tra i titolari di incarichi dirigenziali apicali in relazione ai quali le amministrazioni pubblicano le informazioni di cui al comma 1.

Chiarito l'ambito di applicazione dell'art 14 ai segretari comunali, va precisato che allo stato, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l'emanazione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del d.lgs. 33/2013. Si tenga presente che per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione. Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali (diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001).

In conclusione, per i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 1-quinquies) occorre distinguere:

- a) incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4 del dlgs 165/2001: si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14 (cfr. sentenza C.C. n. 20/2019);

b) altri titolari di incarichi dirigenziali e titolari di posizioni organizzative (o EQ) con deleghe e/o facenti funzioni dirigenziali: l'attuazione dell'art. 14 sarà oggetto di revisione in sede di adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019. Resta ferma l'applicazione dell'art. 14, co. 1 ter.

Per completezza, si precisa che l'Autorità si è già espressa sull'applicazione dell'art 14 ai Segretari a scavalco ritenendo che *"per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ad esempio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio"*. Dunque, in tal caso l'obbligo di trasparenza (allo stato sospeso) non ricadrebbe sull'ente che effettua la nomina ma sull'Amministrazione che di essa si avvale, al fine di dare adeguata evidenza all'esterno di tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice e cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva (in tal senso Atto del Presidente del 13 aprile 2022 - Fasc.1522.2022).

Si richiama, inoltre, la circolare pubblicata dal Ministero dell'interno (Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per le Autonomie) del 9 giugno 2020, avente ad oggetto *"Disciplina degli incarichi a scavalco"*. La Circolare ricorda che l'istituto dello scavalco è consentito, dal vigente quadro normativo e regolamentare, in via del tutto residuale – e con precise limitazioni temporali –, favorendo l'utilizzo prioritario dei segretari in disponibilità. A tal riguardo, il punto 8) della circolare prot. n. 4545 del 9 aprile 2020, prevede che *"[...] gli incarichi di scavalco possano anche superare il numero massimo (3) previsto dalla circolare 23581 del 8/7/2013, e comunque non eccedere il numero di 5 enti, ivi compreso quello di titolarità [...]"*.

Da ultimo, anche l'art. 62 del CCNL relativo al personale dell'Area funzioni locali del 16 luglio 2024, ha disciplinato ulteriormente l'istituto, precisando che *"Le reggenze o supplenze a scavalco sono attribuite ai Segretari titolari di sede con provvedimento motivato del Ministero dell'Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze. Nei casi di vacanza della sede, fermo restando l'obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR 4 dicembre 1997 n. 465, sia risultata deserta"*.

Per quanto concerne invece la figura dei Vice Segretari nominati tra i dipendenti dei piccoli Comuni senza/con convenzione, occorrerà valutare se detti incarichi rientrano tra i "titolari di incarichi dirigenziali e/o titolari di posizioni organizzative (o EQ) con deleghe e/o facenti funzioni dirigenziali", per i quali, come sopra esposto, l'attuazione dell'art. 14 sarà oggetto di revisione in sede di adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019.

Diverso invece il discorso per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 ter del d.lgs. 33/2013, ancora vigente in quanto non oggetto della vicenda portata all'attenzione della Corte Costituzionale e alla relativa decisione.

Detta disposizione impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme. Riguardo all'attuazione della norma in esame, l'Autorità ha evidenziato che la finalità della disposizione appare quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente sul limite massimo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato.

Con riferimento a tale obbligo è stato precisato che per *"emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica"* devono intendersi gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza. A tale obbligo di comunicazione corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, sottosezione di primo livello *"Personale"*, sottosezioni di secondo livello *"Incarichi amministrativi di vertice"* e *"Dirigenti"*, con aggiornamento annuale entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal D.P.C.M. 23.3.2012 – e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo (cfr. FAQ materia di trasparenza art.14 – punti 3.1-3.4).

Infine, le dichiarazioni degli interessati hanno ad oggetto tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dell'amministrazione conferente e dei relativi corrispettivi. Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annua (e ciò anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico).

Alla luce di quanto sopraesposto e delle indicazioni fornite dall'Autorità, in riscontro ai quesiti posti, si riportano le seguenti conclusioni:

- in merito agli obblighi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, con riferimento alle figure di Segretari a scavalco a tempo determinato e Segretari incaricati dalla Prefettura per brevi intervalli di tempo, si precisa che allo stato, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l'adozione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del dl.gs. 33/2013. Per detti incarichi resta invece ferma l'applicazione dell'art. 14, co. 1 ter;
- per i Vice Segretari nominati tra i dipendenti dei piccoli Comuni senza/con convenzione occorrerà valutare se detti incarichi rientrano tra i *"titolari di incarichi dirigenziali e/o titolari di posizioni organizzative (o EQ) con deleghe e/o facenti funzioni dirigenziali"*, per i quali, come esposto al precedente punto, l'attuazione dell'art. 14 è sospeso in quanto oggetto di revisione in sede di adozione del citato regolamento.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suseposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente